



## *Tribunale per i minorenni di Bari*

### **DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la circolare del 23 luglio 2020 (P 10502/2020) ha ribadito la centralità del sistema tabellare nella gestione efficiente degli uffici giudiziari e nella prestazione del servizio Giustizia secondo principi di trasparenza, oggettività e fissità delle scelte organizzative. La cadenza triennale del documento si iscrive in un'azione continuativa di controllo e di riordino delle attività dell'ufficio, che consente l'analisi di ciò che è stato fatto, la valutazione di proficuità delle scelte organizzative pregresse, mediante un riscontro quantitativo e qualitativo dei risultati, e l'ideazione di una progettualità futura, che valga a confermare i percorsi virtuosi, ma anche a superare le eventuali criticità con interventi mirati al superamento delle situazioni complesse.

Conformandosi alle indicazioni consiliari previste dalla Circolare CSM, il presente documento si articola per capitoli, ciascuno dedicato a un parametro organizzativo a partire dalla valutazione critica dell'attività dell'ufficio. Questa, riferita tanto al passato quanto al futuro prevedibile, permette un confronto sulla realizzazione degli obiettivi della precedente programmazione e quindi, di proporre ulteriori per il nuovo programma, basandosi sull'oggettività dell'analisi e sulla concretezza delle prospettive rispetto ai dati acquisiti. Così, partendo dall'analisi dello stato dei servizi che vengono offerti all'utenza, la verifica si allargherà all'esame dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, con la finalità di individuare *target* di rendimento e i risultati possibili.

Il documento viene redatto secondo il metodo partecipativo, che raccoglie i contributi degli attori del servizio giustizia, coinvolgendoli nella individuazione dei criteri di organizzazione. In particolare, è stato richiesto un contributo ideativo a:

Consiglio dell'Ordine di Bari, come Ordine del capoluogo di Distretto;

Commissione flussi

Comitato opportunità

Magrif

Con i magistrati in servizio presso il T.M. è stata svolta una riunione assembleare in cui si sono discussi i temi portanti dell'assetto tabellare; più avanti, un'interlocuzione ulteriore è servita a una redistribuzione degli affari civili in correlazione all'intensificazione dei flussi in alcuni territori rispetto ad altri.

Con il dirigente è stato condiviso un programma di attività per il personale amministrativo che compendia una relazione sui servizi.

Hanno risposto alle richieste di commenti sia la Commissione Flussi che il Comitato per le pari opportunità. I Magrif hanno inviato una relazione condivisa dal RID, e il Dirigente ha prodotto una propria nota.

I Consigli dell'Ordine non si sono avvalsi della facoltà di inviare osservazioni.

## **I - Analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze**

### **1. In generale**

Il Tribunale per i minorenni di Bari si rivolge a un bacino di utenza che, su base distrettuale, interessa i circondari di Bari, Foggia e Trani con una popolazione residente di circa 2.300.000 persone, di cui circa il 20% minorenni. Si tratta, peraltro, di territori soggetti a flussi migratori di particolare rilevanza, che interessano tanto soggetti intracomunitari, o comunque europei, di cultura nomade, che tendono a una progressiva stanzialità occasionata da lavori stagionali, quanto migranti propriamente detti, provenienti da territori dove sono vittime di uno stato continuo di belligeranza o subiscono l'efferatezza di regimi dispotici che ne ledono i diritti umani, oppure vengono sospinti dalla povertà. Molto di costoro sono minori non accompagnati, il cui arrivo, in prima o seconda accoglienza, è fenomeno di particolare dimensione e ingravescente.

Sul territorio di competenza insistono 122 entità locali organizzate in comuni autonomi (41 nella provincia di Bari, 10 nella provincia Bat e 61 nella provincia di Foggia), alcuni dei quali con

numero di abitanti minimi, particolarmente concentrati nell'area garganica, tanto che 1/3 dei comuni della provincia di Foggia ha meno di 2000 residenti.

Ciò comporta una diversificata realtà territoriale con riguardo alla presenza dei servizi di tutela alla persona; conseguenzialmente è differente la capacità di risposta ai bisogni dei soggetti più poveri, marginali e disagiati. Mentre in quei luoghi dove la risposta sociale è meglio organizzata e provvista di mezzi economici si ha la possibilità di ottimizzare i risultati; gli stessi risultati scontano invece, una limitazione di efficacia in corrispondenza della diminuzione delle risorse, e peggio ancora lì dove non esistono proprio.

In alcuni comuni, infatti, è del tutto assente il servizio di assistenza sociale, a volte soltanto per un tempo contingente e occasionale, altre volte in modo durevole.

La normativa regionale prevede la possibilità della concentrazione dei servizi di assistenza alla persona a carattere socio-sanitario con la partecipazione di gruppi di comuni in Ambiti. Questi sono stati istituiti, nel territorio di competenza del T.M., nel numero di 25, e tuttavia permane una differenziazione su base locale, a seconda dell'attivazione o meno di determinati processi organizzativi più specificamente rivolti alla tutela dei minori e della famiglia.

Avviene infatti, che la prestazione dei servizi alle famiglie è connessa ai budget comunali, e le ragioni di bilancio hanno indotto gli enti locali ad approntarli mediante l'approvazione di progetti esplicitamente rivolti a obiettivi determinati, attribuendone la gestione a soggetti privati che operano in regime di convenzione. Si ha così che, da un lato, non tutti i servizi vengono attivati, e in particolare, quelli alternativi all'istituzionalizzazione dei minori in condizioni di disagio (ad esempio il servizio di "home maker" o il suo equivalente "servizio di educativa domiciliare", o centri diurni, centri di ascolto per famiglie ecc...), e dall'altro, si presentano frammentari e discontinui, dipendendo dall'occasionalità del finanziamento e dal mutevole indirizzo amministrativo. Solo alcuni sono i comuni che possono dirsi virtuosi, mentre la maggior parte fatica a dare sistemazione permanente alla propria politica di welfare, che finisce per essere sostenuta dalla capacità e abnegazione dei singoli.

Raro è l'impegno per una cultura dell'affido, spesso rimesso alla buona volontà di associazioni che si prodigano nel diffondere un'idea di aiuto basato sull'altruismo e sulla disponibilità inclusiva.

Gli stessi Cav (Centri antiviolenza) non sono istituiti presso tutti gli Ambiti, e solo in alcuni luoghi, quelli presenti, sono collegati ad una Casa rifugio per donne sottoposte ad atti violenti.

Si tratta di situazioni limitanti con un immediato riflesso sull'operatività del T.M. e sull'organizzazione del lavoro.

E' noto, infatti, che l'intervento giudiziario del T.M. si connota per la sua funzione proattiva, declinata, con riguardo ai minori, nella ricerca di esiti processuali utili al miglioramento dei

presupposti formativi, in modo da assicurare loro una crescita adeguata, incidendo sui fattori di rischio, pregiudizievoli di un ordinato sviluppo.

Il T.M. è il regolatore dei diritti coinvolti, quali trovano tutela nel processo all'insegna del pieno contraddittorio fra le parti, e che risultano incisi o incentivati secondo un proponimento progettuale costruito in sede istruttoria; dalla quale scaturiscono limitazioni di responsabilità genitoriale, prescrizioni, obblighi di condotta, ordini di protezione, regolamenti dei diritti di visita e di incontro, affidamenti e separazioni dalla famiglia, valutati nel loro insieme come proficui al raggiungimento del miglior interesse per il minore.

Il giudicato del T.M., in questo senso, non si conclude in un unico atto decisorio (quasi sempre insufficiente a definire al meglio il pregiudizio), bensì si svolge attraverso una progressione progettuale.

In effetti, il giudizio minorile persegue il bene della vita rappresentato dalla tutela del minore, sulla scorta di domande processuali subordinate e strumentali (*id est* sospensione e decadenza dalla responsabilità, regolamentazione dei rapporti familiari e dei doveri dei genitori) rispetto alle quali, i principi costituzionali e la normativa sovranazionale, interpretata dalla giurisprudenza EDU, impongono la sperimentazione di ogni risorsa di sostegno e di supporto per realizzare il diritto primario del minore di vivere nella propria famiglia.

L'obbligo di assicurare gli strumenti perché la famiglia raggiunga una condizione di adeguatezza e di idoneità, spetta al sistema del welfare locale, di modo che l'efficienza di questo costituisce il passaggio fondamentale anche per la realizzazione della domanda giudiziale.

Si vuol dire che il giudizio minorile si sottrae alla logica privatistica del processo ordinario, la cui disciplina e i tempi sono nella formale disposizione delle parti, per connotarsi degli aspetti propri di un intervento pubblico allargato, che giudica sulla domanda (privata o del P.M.) ma "funziona" attraverso gli operatori specialistici esterni.

Non di meno, poiché il benessere del minore richiede che il progetto si concreti nelle condotte delle parti, i tempi di giustizia sono assoggettati sia alla proficuità dell'azione dei servizi, sia alla condivisione dei destinatari dei provvedimenti, laddove la frammentarietà degli interventi e la discontinuità del consenso, alterano l'iter processuale richiedendo continui adattamenti.

In effetti, la particolarità del giudizio minorile consiste nell'affidarsi a un pronostico, avanzando l'iter processuale non sulla "fissità" delle cose avvenute, ma sulla "futuribilità" delle condotte a venire, le quali possono essere realizzate favorevolmente, conseguendo il risultato del benessere socio-psicologico-familiare del minore, e quindi la definizione del processo, o non essere realizzate, lasciando che la domanda giudiziale resti insoddisfatta in attesa di condizioni migliori.

Ciò non vuol dire sottrarsi all'attendibilità statistica dei dati, i quali, nella ripetizione nel tempo di un'uguale serie di criticità, sono comunque specchio fedele delle attività compiute e della rilevanza dei risultati, tenendo sempre presente che il metro di valutazione, nel giudizio minorile, è meno riferibile alla durata del giudizio e più al controllo processuale raggiunto con l'avvicinarsi di provvedimenti provvisori, destinati a essere passaggi di avvicinamento progressivo alla soluzione progettuale.

## **2. Le risorse**

### **2.1 – Il personale di Magistratura**

La pianta organica del T.M. di Bari è stata aumentata dal D.M. 14 settembre 2020, che ha riconosciuto l'incremento di una unità. Dunque, oggi l'organico è di nove Giudici oltre al Presidente, per un totale di dieci unità.

La previsione ministeriale è così recente che non è possibile prevedere quando il nuovo magistrato sarà effettivamente assegnato all'ufficio. Le precedenti posizioni sono tutte coperte. In alcuni casi, la presenza è risalente nel tempo (così per la dott.ssa Famà e la dott.ssa Alessio), in altri conta già alcuni anni (dal 2014 per la dott.ssa Politi, e dal 2015 per il dott. Leonetti e il dott. Buonvino, come pure per il sottoscritto Presidente), più recente quella degli altri (dal febbraio 2016 la dott.ssa Savelli, dal luglio 2016 il dott. Bassi e dal 2018 la dott.ssa Salamida).

La sostanziale stabilità dei magistrati, quasi tutti oggi con esperienza pluriennale, è garanzia di continuità lavorativa, sia rispetto a una concorde consapevolezza del ruolo del giudice minorile, acquisita con efficace prospettiva di impegno e di responsabilizzazione, sia rispetto alla sedimentazione di metodologie lavorative sperimentate nella validità e nella interazione con gli operatori locali, così da attuare una collaborazione istituzionale che, nel rispetto dei ruoli, consente rapidità di comunicazioni, efficienza di relazioni, proficuità dei rapporti.

Grazie alla continuità delle esperienze, l'ufficio può restare organizzato secondo il modello precedente, perché la capacità operativa disponibile resta immutata, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, venendo così ad essere assicurato un livello funzionale corrispondente ai bisogni e tale da garantire il raggiungimento di adeguati obiettivi programmatici.

D'altra parte la compresenza di giudici "anziani" con altri che sono stati immessi più di recente, fa immaginare che l'inevitabile ricambio avverrà secondo avvicendamenti diluiti nel tempo e la rotazione dei magistrati potrà essere senza strappi e vuoti durevoli e comunque garantendo un indispensabile passaggio di esperienze, capace di indirizzare le motivazioni più fresche.

Come meglio sarà espresso nella redazione delle tabelle, risulta corrispondere a un positivo criterio organizzativo l'attribuzione a tutti i magistrati che sono oggi presenti in servizio, di funzioni promiscue, sia civili che penali. Ciò consente da un lato un adeguato equilibrio nella distribuzione dei carichi lavorativi, e dall'altro permette il mantenimento e la crescita di esperienze in capo a tutti i colleghi. Soprattutto, poi, è importante la prosecuzione di un impegno pluridisciplinare in un contesto lavorativo di per sé settoriale, dove il comune denominatore è il minore considerato nella sua personalità. Alla tutela del minore, quando è al contempo vittima di disagio familiare e di esternazioni devianti, bisogna provvedere con tutti gli strumenti di cui il T.M. dispone sia in termini di contenimento penale, che di incentivazione delle risorse in sede civile. Da qui la sovrapposizione degli interventi che spingono a preferire le competenze promiscue del giudice.

Solo nel caso di copertura effettiva del nuovo posto attribuito in organico, potrebbe pensarsi a una deroga al criterio, riservando la capacità operativa così divenuta disponibile, al solo settore penale per aggredire con maggiore incisività il numero delle pendenze.

## **2.2 I Giudici onorari**

Quanto ai Giudici onorari, l'organico ministeriale è stato confermato anche in occasione della più recente nomina per il triennio 2020-2022, in trentasei unità.

Attualmente sono stati nominati tutti, alcuni più di recente in sostituzione di quelli che nel corso del 2020 hanno rinunciato per motivi personali.

Come è noto, la circolare sulla nomina dei giudici onorari ha continuato ad essere stringente sul tema delle incompatibilità, richiedendo, in particolare, l'inesistenza di qualsiasi legame, personale o per interposizione di parenti, con le comunità di accoglienza, ed escludendo la possibilità di rapporti "a qualsiasi titolo" e non soltanto in funzione direttive e di rappresentanza.

Ciò ha comportato scelte non sempre favorevoli alla permanenza in servizio, a scapito di rapporti di lavoro continuativi e più lucrosi.

Ad ogni modo, seguendo le proposte dell'ufficio, il CSM ha accordato una rotazione pari a circa il 30%, per cui, nella maggior parte sono stati rinnovati in buon numero i giudici onorari già titolari dell'ufficio nel passato triennio. I nuovi hanno avuto modo di sperimentarsi con l'attività del T.M. attraverso un iniziale periodo di tirocinio, e ora appaiono ben integrati e consapevoli delle difficoltà che l'impegno presso il T.M. richiede.

L'impiego dei giudici onorari avviene ottimizzando le loro competenze e la capacità di assicurare conoscenze negli ambiti socio-assistenziali e psicologici. In aggiunta alla partecipazione alle udienze collegiali come componenti esperti, vengono impiegati anche nella trattazione dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione e nelle verifiche Map. Il modello operativo è quello

dell'affiancamento. Mentre per le verifiche Map i G.O. sono destinatari di una delega dal collegio, nel settore civile di VG, gli affari gli sono attribuiti per zona territoriale. Il territorio di competenza dell'ufficio è ripartito in 8 gruppi di lavoro coordinati da un magistrato e composti da quattro giudici onorari. L'attività è svolta in equipe, con la discussione di ciascun caso da parte del team in modo da prevedere le soluzioni possibili attraverso una valutazione multidisciplinare a cui danno il loro apporto le differenti professionalità dei G.O..

In ragione delle rigorose incompatibilità previste dalla circolare CSM in tema di selezione dei giudici onorari, viene richiesta periodicamente agli stessi una dichiarazione autocertificativa dell'assenza di impedimenti allo svolgimento della funzione.

### **2.3 Il personale amministrativo**

Se il commento alla condizione dei servizi del T.M. di Bari ha potuto fin qui evidenziare una sostanziale adeguatezza delle risorse dei magistrati e dei giudici onorari, in termini numerici, come pure anche di funzionalità dell'impiego, viene ad essere capovolto quando si ha riguardo al personale di cancelleria e amministrativo in genere.

La condizione dei servizi amministrativi si evince dalla relazione sull'andamento dei settori amministrativi: balza agli occhi la grave carenza di personale. E' un fatto assolutamente deprecabile, oggetto di continue e accorate note che il sottoscritto ha indirizzato al Ministero della Giustizia, il totale disinteresse dimostrato dagli uffici centrali alla condizione disastrosa in cui versano le cancellerie e i settori amministrativi dell'ufficio. Una situazione assolutamente grave per le pesanti scoperture di organico, come già evidenziato nel passato Dog, che è andata sempre più peggiorando in una continua serie di dimissioni, pensionamenti, congedi di lungo periodo, distacchi, risultando sempre più impoverito lo sparuto drappello di dipendenti in effettivo servizio. L'esercizio della giurisdizione è ogni giorno esposto a insuperabili difficoltà che minacciano di vanificare gli sforzi continuamente impiegati dal sottoscritto e dal Dirigente per coprire le carenze, ruotare gli impiegati, affidare loro la riconoscente gratitudine per l'abnegazione con cui consentono di evitare il collasso.

La pandemia e la conseguente necessità di contenimento dei contagi, con l'obbligo introdotto nella P.A. di avvalersi in una percentuale pari al 70% di attività lavorativa in forma di lavoro agile e non in presenza, ha comportato difficoltà aggiuntive; ma se questa è una contingenza eccezionale e (sperabilmente) provvisoria, l'emorragia di personale che affligge l'ufficio da qualche anno a questa parte ha assunto dimensioni che scardinano qualsiasi progetto, ed è frustrante vedere sminuita la dimensione giudiziaria efficiente, assicurata da una risposta funzionale del processo e delle decisioni, da un consapevole lassismo ministeriale e da una trascuratezza ingiustificabile, che

disprezza le pressanti richieste di reintegrazione del personale approvando invece distacchi ad libitum, apparentemente temporanei e poi continuamente prorogati.

Se l'organico previsto in pianta è di 40 unità, il personale effettivamente in servizio non supera le 25 unità (erano 30 nella previsione del Dog 2017-2019), e attualmente due di costoro sono assenti per congedo di lungo periodo. Ben cinque dipendenti sono stati distaccati presso altri uffici, alcuni dei quali nell'ultimi mesi, nonostante sia stato rappresentato al ministero che la scopertura del T.M. è superiore a quella dell'ufficio di destinazione.

Ad oggi, la scopertura complessiva del personale amministrativo del T.M. è del 40%.

Distinte per funzioni le posizioni su cui il T.M. può contare in effetti, sono di 2 Direttori, di 6 funzionari giudiziari (su 12, scopertura del 50%), di 2 cancellieri esperti (su 6, scopertura del 67%), di 6 assistenti giudiziari (su 9, scopertura del 33,3%), di 3 operatori giudiziari (su 5, scopertura del 40%), di 3 autisti e 3 ausiliari. E' scoperta anche la posizione di "contabile" che risulta in pianta organica con una unità.

Nell'insieme, dunque, la situazione si presenta disastrosa. C'è una palese inferiorità degli amministrativi rispetto al numero di giudici (45, tra professionali ed onorari) e non di meno, tutto il personale, in mancanza di nuove immissioni, va progressivamente invecchiando, con la conseguenza che sono sempre più frequenti i congedi per malattia, e incalza l'avvicinamento progressivo all'età pensionabile, che per alcuni ricorrerà a breve.

Il personale risulta così distribuito :

- a) **nell'area civile: 11 unità** (delle quali due in part time orizzontale e quattro beneficiari delle provvidenze ex legge n. 104 del 1992);
- b) **nell'area penale: 10 unità** (delle quali una in part time verticale per il mese di agosto e cinque beneficiari delle provvidenze ex legge n. 104 del 1992)
- c) **nell'area amministrativa: 4 unità** (di cui il centralinista beneficiario delle provvidenze ex legge n. 104 del 1992).

Allo stato delle cose, perciò, risulta del tutto improponibile la costituzione di un ufficio del processo, mancando la possibilità di contare su impegni separabili dalla complessiva gestione degli affari di cancelleria. Anzi la stessa ripartizione per aree, nella classica distinzione fra civile e penale, soffre alla luce di una continua difficoltà di assicurare compiti di assistenza all'udienza, potendosi impiegare le poche unità corrispondenti al profilo funzionale di cancelliere esperto e di assistente giudiziario, che, ridottissimo nel numero, impone di far ricorso a quei pochi soggetti a turno fra loro, distraendoli dalle funzioni ordinarie, e creando una disarmonica ripartizione fra attività preparatorie, d'udienza e successive di back office. Accade finanche che, perdurante la contingenza



pandemica, con la riduzione delle presenze in ufficio, un qualsiasi congedo ordinario (magari per malattia), assottigliando ancor di più quel numero, mette di fronte all'impossibilità di programmare uno svolgimento sereno delle udienze.

Con specifico riferimento alla cancelleria civile, mette conto di rappresentare che la progressiva contrazione dell'organico effettivo ha prodotto un costante aumento del lavoro gravante su ciascuna unità, inducendo, già nel passato, ad attuare un sistema organizzativo non più improntato all'affiancamento con il magistrato togato, bensì nella forma di cancelleria unica. Fa eccezione il solo settore delle adozioni che ha una cancelleria separata, e cioè per la particolare riservatezza che assiste per legge tale materia, e che impone la concentrazione del lavoro su pochi soggetti (oggi ridotto ad una sola unità, a cui pure sono demandati compiti contabili, nella predisposizione ed esecuzione dei mandati di pagamento, e la tenuta del registro Msna)

Il servizio di *front office*, che pure cura il registro generale, è stato soppresso come posizione esterna rispetto alla cancelleria unica; con la concentrazione dei servizi essa ha l'onere di un contatto continuativo con il pubblico e nel contempo svolge la funzione di *back office*, destinata all'aggiornamento dei registri, alla tenuta dei fascicoli e all'esecuzione dei provvedimenti.

Viene avvertito come astrattamente utile un presidio "info desk", diretto all'informazione aggiornata dell'utenza sullo stato degli affari, ma l'idea è necessariamente messa da parte non avendosi alcuna possibilità di darle una risposta positiva. Il contatto con l'utenza professionale è garantito dall'accesso esterno al Sigma su piattaforma consultabile mediante accredito; all'informazione del pubblico è destinata solo l'apposita sezione informativa del sito web dell'ufficio, oggetto di una recente revisione con contenuti aggiornati e una grafica ristilizzata.

## **2.4 Lo stato dell'informatizzazione e le dotazioni informatiche**

Come è noto, la informatizzazione degli Uffici minorili, quanto ai programmi di gestione resta tutt'ora escluso dalle innovazioni procedurali che hanno consentito il totale passaggio dei Tribunali ordinari al PCT. Il sistema consegnato ai T.M. è il "S.I.G.M.A.", che non consente una gestione attiva da parte dell'utenza, e questa, piuttosto, può soltanto accedere alla conoscenza dei dati registrati. Tale operazione è possibile attraverso qualsiasi device, mediante password di identificazione.

L'informazione più generale diretta all'utenza è affidata al servizio Web, mediante un aggiornamento progressivo della pagina del T.M..

L'applicativo Sigma, tuttavia, unifica le prestazioni per entrambi i settori di interesse, penale e civile, e consente un collegamento diretto con gli uffici della Procura. Tuttavia non sono compresi i servizi attinenti al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza.

Tutto il personale in servizio presso questo tribunale è dotato di postazione pc fissa con stampante di rete comune ad altre postazioni o in dotazione esclusiva. I Giudici onorari non sono destinatari di dotazioni hardware e utilizzano le postazioni presenti in ufficio in modo promiscuo. Tuttavia, a seguito della diffusione di modelli procedurali che hanno consentito lo svolgimento di udienze da remoto, a decorrere dallo scoppio della diffusione pandemica da covid-19, e tuttora disciplinati dalla normativa primaria e secondaria connessa all'emergenza sanitaria, anche i giudici onorari sono stati abilitati alla rete unica della Giustizia (RUG).

Di fatto, sia i Magistrati che i giudici onorari utilizzano con ottima funzionalità i programmi di videoconferenza abilitati dalla DGSIA (*id est* piattaforma teams) e riversano su tali sistemi la maggior parte delle attività processuale, gestendo in modo appropriato le udienze da remoto in collegamento con le parti del processo e gli uffici pubblici coinvolti.

Complessivamente si è registrata una buona alfabetizzazione informatica e un diffuso utilizzo delle dotazioni informatiche per la trattazione dei procedimenti, la redazione delle decisioni, la ricerca giurisprudenziale e le comunicazioni interne.

L'uso poi di cartelle condivise, per la diffusione e conservazione di dati processuali e storici, appare particolarmente apprezzabile per la circolazione interna delle notizie a riguardo di attività che coinvolgono diversi settori del T.M. (così nel caso della trasposizione delle notizie dai procedimenti di volontaria giurisdizione ai procedimenti di adottabilità, ma anche per i rapporti fra i giudici del merito e l'equipe adozioni quando si occupa degli abbinamenti dei minori adottabili).

Così, la cura a carico del giudice delegato per la trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione di redigere "la scheda minore" e conservarla nella cartella condivisa con i colleghi togati ed onorari, tabellarmente competenti per le adozioni, consente: a) di non disperdere il patrimonio di conoscenza del caso, acquisito durante il procedimento di volontaria giurisdizione; b) di recuperare prontamente le notizie afferenti le condizioni giuridiche, di vita e di salute del minore per gli eventuali abbinamenti alle coppie idonee all'adozione.

Come risulta dalla relazione dei referenti per l'informatica, l'inserimento dei dati ad opera degli addetti di cancelleria continua ad essere assicurata con tempestività e regolarità, nonostante l'ingravescente carenza di personale e i rallentamenti attengono all'ultimo periodo, tenuto conto che il deficit di personale è stato aggravato dall'emergenza pandemica e dalla formalizzazione di metodi di lavoro da remoto (*smart working*) che non costituiscono una soluzione efficiente di modello

operativo a riguardo del T.M., che è dotato, come detto, di sistemi operativi non utilizzabili tramite web.

Nel settore penale sono stati curati gli adempimenti anche formativi relativi alle intercettazioni e archivi multimediali al servizio di multivideo conferenza (MVC1). Gli uffici penali utilizzano regolarmente il servizio notifiche telematiche (SNT)

Il miglioramento complessivo della dotazione hardware, nelle intenzioni dei Magrif, è rivolta all'implementazione degli scambi informativi fra Tribunale e Procura e a un'estrazione facilitata dei dati ineriti rispettivamente dai due uffici, estendendo l'operatività già attuale per l'intestazione delle sentenze GIP, "ad altre tipologie di atti a contenuto tipico mediante una programmazione condivisa fra i due uffici".

Si segnala, da ultimo, che le comunicazioni fra il T.M. e gli altri uffici, sia giudiziari che dell'amministrazione locale e sanitaria, avvengono via Pec in tempo reale. Ugualmente con Pec avviene la comunicazione con i legali costituiti che abbiano fornito l'indirizzo elettronico di destinazione a ciò dedicato.

L'ufficio è dotato di una sala di ascolto protetto. L'impianto di registrazione e diffusione è tuttavia obsoleto e da anni è stata richiesto il suo ammodernamento, senza però ottenere il miglioramento necessario.

### **3. I carichi di lavoro dell'ufficio**

I dati statistici fissano l'andamento pluriennale della produttività dell'ufficio e la capacità di smaltimento degli affari attraverso la rappresentazione numerica dell'attività. Così permettono una ricostruzione immediata del livello di efficienza assicurato nel tempo e, per correlato, della adeguatezza delle scelte organizzative; le quali devono corrispondere alle esigenze del servizio giustizia strutturandosi in modo da affrontare e definire il complessivo carico di lavoro, nella sua quantità e con un percettibile livello di qualità.

In via generale, può dirsi che i risultati sono assolutamente soddisfacenti, con una risposta complessiva che ha assicurato una costante aggressione dell'arretrato, e una produzione superiore alle sopravvenienze, così da generare un andamento virtuoso tendente alla progressiva riduzione delle pendenze.

Più nel dettaglio, l'ordinaria attività dell'ufficio del decorso quadriennio è stata influenzata solo da due fattori, uno proprio legato alle risorse, e uno esterno conseguente alla pandemia.

E' facile osservare che nel biennio 2018/2019, la produttività si è leggermente contratta, in coincidenza con l'avvicendamento, differito nel tempo, di un giudice togato in entrata che ha

sostituito una collega trasferita qualche mese prima ad altro incarico (la dott.ssa Salamida ha assunto le funzioni il 2018, in sostituzione della dott.ssa Calvanese passata alla Corte di Appello di Bari). Soprattutto poi, il lockdown del primo semestre 2020 e le connesse misure di contenimento del contagio, che si sono diffuse anche nel periodo successivo e persistono al presente, hanno cambiato la prospettiva di lavoro del T.M..

In particolare, non è stata tanto l'attività giudiziaria in sé a soffrire di un rallentamento, quanto quello degli attori del welfare locale (servizi socio-sanitari, e agenzie sociali collegate).

In effetti, mentre il lavoro dei giudici è sostanzialmente proseguito con un'incidenza limitata al numero dei processi penali trattati in ciascuna udienza, e alle modalità di istruttoria dei procedimenti civili, il livello di collaborazione dei servizi è letteralmente crollato.

Così, grazie anche alla diffusione di sistemi di collegamento telematico che hanno assicurato le trattazioni processuali da remoto, con partecipazione delle parti e dei loro difensori secondo regole procedurali disciplinate dalla normativa primaria e secondaria e attraverso protocolli sottoscritti a livello locale con gli ordini forensi, su piattaforme condivise e approvate dal ministero per assicurare livelli opportuni di riservatezza, il lavoro istruttorio e di discussione difensiva è proseguito con una sostanziale regolarità.

Invece si è contratta la capacità dei territori di intercettare il disagio delle famiglie, con una riduzione evidente delle segnalazioni; ugualmente è diminuita la continuità e l'efficacia degli interventi riparativi e la disponibilità complessiva del contesto sociale di assecondare progettualità inclusive, limitando in modo corrispondente la soluzione dei casi problematici.

Il riflesso diretto sulle statistiche di questo stato di cose lo si ravvede nell'aumento della produttività con riguardo alla percentuale di definizione sul totale dei procedimenti pendenti, e nel rallentamento, invece, sulle sopravvenienze. Il T.M. cioè ha smaltito di più rispetto allo stock pluriennale riducendo le pendenze finali, perché l'attività giurisdizionale non ha subito flessioni macroscopiche, laddove gli uffici non hanno generato molte nuove sopravvenienze, ma il rallentamento della capacità operativa dell'ufficio, sia pur contenuto, ha ridotto l'indice di ricambio del biennio 2019/2020.

In prospettiva, deve immaginarsi una contrazione delle definizioni negli anni a venire, giacché i procedimenti, spesso, versano oggi in una fase d'attesa, imposta al T.M. dall'incapacità dei servizi di svolgere le progettualità di recupero: cosicché nel penale, le Map stentano a trovare occasioni di impiego a cui avviare i minori con finalità inclusive e di consapevolezza; nel civile, le condizioni di disagio restano sconosciute o comunque non presidiate, destinate a diventare più gravi e irrecuperabili nel futuro e a esplodere per numero e difficoltà di intervento.

In questo senso, l'ufficio giudiziario dovrà essere pronto a ritrovare la capacità di raccordo fra i servizi territoriali e i bisogni, recuperando una dinamicità proattiva che coinvolga le risorse locali in una ritrovata riorganizzazione progettuale.

Quanto allo specifico del T.M., le maggiori criticità sono sempre riferibili alla difficoltà di lavoro del settore amministrativo. Sia il numero ridottissimo di impiegati presenti, striminzito nel numero dalla continua fuoriuscita del personale per anzianità o per scriteriato uso dei distacchi a detrimento di una situazione talmente compromessa da essere prossima al collasso, sia per la riduzione del lavoro in presenza a vantaggio di quello c.d. "smart" fatto da remoto, con scarsa efficienza per la minima informatizzazione dei registri, conduce a rallentamenti e ritardi, anche macroscopici.

A soffrirne è soprattutto l'attività di back office diretta all'esecuzione dei provvedimenti, con un rallentamento delle notifiche alle parti e ai soggetti esterni delegati, sia quella complessiva di alcuni settori specifici (di preparazione e di esecuzione, come quella di liquidazione degli onorari nelle difese di ufficio e con patrocinio gratuito). In questo modo si moltiplicano delle inefficienze, con ritardi e costi collegati (si pensi alle azioni giudiziarie avviate dagli avvocati in attesa delle liquidazioni degli onorari) che non potranno trovare un'inversione di tendenza senza che il Ministero provveda a rinforzare, come sembra assolutamente indispensabile, l'organico effettivo di personale.

### **3.1. I carichi di lavoro in rapporto ai flussi delle pendenze e la produttività del settore civile**


Le considerazioni generali appena esposte, si appalesano nella loro evidenza causale attraverso i dati distribuiti per settore di attività del T.M. e per categoria di affari.

Con riferimento al settore civile, l'osservazione va integrata con le formulazioni valutative poste a fondamento dei programmi di gestione dei procedimenti civili, ex art. 37 della legge 15.7.2011 n. 111, e in particolare con quelle per il 2021 nella nota di accompagnamento allegata al presente documento

In linea con quanto rappresentato in detti programmi, l'illustrazione statistica della produttività dell'ufficio, ha lo scopo di fornire un quadro dell'attività che si completa con le prospettive future secondo una programmazione coerente, che rifletta la funzionalità certificata dai risultati fin qui raggiunti.

Partendo dagli indici di ricambio e di smaltimento come esemplificativi della corrispondenza fra bisogni di giustizia e risposta dell'ufficio si osserva un andamento costante di apprezzabile adeguatezza, con gli evidenziati, minimi, scostamenti nel 2018, per l'avvicendamento di un giudice trasferito e uno subentrante, e nel 2020 per il rallentamento dell'attività a causa della pandemia.

PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
% Procedimenti definiti sul totale	46,4%	47,5%	43,9%	43,2%
% Procedimenti definiti sul totale sopravvenuti	84,1%	94,4%	98,0%	110,1%



La pendenza finale si mantiene sostanzialmente stabile secondo i seguenti flussi:

FLUSSI COMPLESSIVI DEI PROCEDIMENTI CIVILI				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
PENDENZE INIZIALI	1.979	2.358	2.493	2.534
PERVENUTI	2.442	2.393	2.022	1.638
<b>TOTALI</b>	<b>4.421</b>	<b>4.751</b>	<b>4.515</b>	<b>4.172</b>
DEFINITI	2.053	2.258	1.981	1.804
PENDENZE FINALI	2.358	2.493	2.534	2.368




La durata dei processi è tuttavia cesciuta, segnatamente nel 2020 come effetto evidente non solo del rallentamento dell'attività dell'ufficio per la pandemia, ma soprattutto per la più ridotta collaborazione dei servizi locali nel gestire le situazioni a rischio e convogliarle in soluzioni efficaci utili alla durata dell'iter processuale:

Durata media in giorni Totale Tribunale				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Durata media in giorni Totale Tribunale	353	381	458	520






Smaltimento in giorni/anno				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Durata media in giorni Adozione	223	254	221	257
Durata media in giorni Contenzioso	384	495	358	473
Durata media in giorni Volontaria giurisdizione	365	385	489	547



### 3.1.1 I Flussi procedurali distinti per settore


#### ADOZIONE

PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Procedimenti definiti sul totale	72,4%	57,3%	62,1%	61,4%
Procedimenti definiti sul totale sopravvenuti	140,1%	94,6%	99,4%	109,6%






FLUSSI COMPLESSIVI ADOZIONE				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
PENDENZE INIZIALI	170	97	105	106
PERVENUTI	182	149	175	135
DEFINITI	255	141	174	148
PENDENZE FINALI	97	105	106	93



## VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Procedimenti esauriti sul totale	43,3%	46,9%	42,2%	41,8%
Procedimenti definiti sul totale dei sopravvenuti	76,0%	93,1%	97,5%	109,5%




## FLUSSI COMPLESSIVI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
PENDENZE INIZIALI	1.616	2.132	2.279	2.323
PERVENUTI	2.140	2.166	1.740	1.437
DEFINITI	1.626	2.017	1.696	1.573
PENDENZE FINALI	2.132	2.279	2.323	2.187



## CONTENZIOSO

PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Procedimenti esauriti sul totale	55,0%	46,8%	51,4%	48,5%
Procedimenti definiti sul totale dei sopravvenuti	129,2%	123,1%	103,7%	125,8%



<b>FLUSSI COMPLESSIVI CONTENZIOSO</b>				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
PENDENZE INIZIALI	162	127	109	105
PERVENUTI	120	78	107	66
DEFINITI	155	96	111	83
PENDENZE FINALI	127	109	105	88



### 3.2 – I provvedimenti provvisori

L'analisi dell'attività del T.M. va necessariamente completata con l'indicazione dei provvedimenti provvisori assunti nel corso della trattazione dei fascicoli.


E' un'osservazione che costituisce apprezzamento condiviso e irrettrabile, quella che si appunta sul computo delle decisioni interlocutorie come specchio più veritiero dell'impegno del T.M. nella risoluzione delle situazioni problematiche. Più che sui numeri delle definizioni, che costituiscono l'esito dell'attività e danno conto statistico dell'andamento degli affari, i provvedimenti provvisori appartengono all'area progettuale che si sviluppa via via nel corso del giudizio come avvicinamento graduale al completamento dell'attività di sostegno e di recupero del disagio. Il provvedimento definitivo segna la conclusione del percorso, ma l'impiego delle risorse è molto più concreto e faticoso quando speso nella costruzione di un bacino di interventi in cui muovere i servizi territoriali, coordinandoli nella captazione della disponibilità delle parti e nel coinvolgimento strutturato di ideazione progettuale.

Il giudice, con la successione ordinata di provvedimenti provvisori, segna la strada dell'intervento di sostegno subordinando a questo la limitazione e l'indirizzo delle competenze genitoriali, e somministrando le direttive di lavoro che fissano incarichi, priorità procedurali e responsabilità delle agenzie sociali.

Posto che un approccio teorico può concepire la durata del procedimento civile in favore dei minorenni per l'intero arco della minore età, la definizione del fascicolo rappresenta la sintesi processuale che prende atto del raggiungimento dell'obiettivo di recupero, ma questo si conquista piano piano con il procedere lento dell'attività di sostegno dettata e coordinata dai provvedimenti provvisori. Per questo il numero delle decisioni interlocutorie ha un'importanza non affatto secondaria nel mostrare la capacità produttiva dell'ufficio, e, rispetto alla definizione, dà il senso della qualità del lavoro come sforzo progettuale compiuto su basi di avvicinamento progressivo.


Nel caso del T.M. di Bari, il numero dei provvedimenti è stato sempre rilevante, secondo quanto emerge dalla successiva specifica; con la stessa avvertenza già fatta circa il riscontro dei fattori distorsivi di produttività dati dall'assenza temporanea di un giudice e dalla pandemia.

<b>Flussi complessivi provvedimenti provvisori in area civile</b>				
<b>Periodo</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>
<b>Provvedimenti provvisori in area civile</b>	<b>3.232</b>	<b>2.751</b>	<b>3.900</b>	<b>3.483</b>



### 3.3. I carichi di lavoro in rapporto ai flussi delle pendenze e la produttività del settore penale

TOTALE MOVIMENTO PROCEDIMENTI PENALI				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
<b>Procedimenti totali</b>	<b>2.104</b>	<b>2.223</b>	<b>2.428</b>	<b>2.053</b>
Pendenze iniziali	984	986	1.178	1.157
Pervenuti	1.120	1.237	1.250	896
Definiti	1.118	1.045	1.271	846
Pendenze finali	986	1.178	1.157	1.203
<b>Percentuale definiti sul totale (I. SMALTIMENTO)</b>	<b>53,1%</b>	<b>47,0%</b>	<b>52,3%</b>	<b>41,2%</b>
<b>Percentuale definiti sui sopravvenuti (I. RICAMBIO)</b>	<b>99,8%</b>	<b>84,5%</b>	<b>101,7%</b>	<b>94,4%</b>





#### 4.2.1 Flussi dei procedimenti penali distinti per settore

UFFICIO GIP

<b>G.I.P.</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>
<b>Procedimenti totali</b>	<b>443</b>	<b>442</b>	<b>519</b>	<b>378</b>
<b>Pendenze iniziali</b>	<b>124</b>	<b>80</b>	<b>172</b>	<b>99</b>
<b>Pervenuti</b>	<b>319</b>	<b>362</b>	<b>347</b>	<b>279</b>
<b>Definiti</b>	<b>363</b>	<b>270</b>	<b>420</b>	<b>235</b>
<b>Pendenze finali</b>	<b>80</b>	<b>172</b>	<b>99</b>	<b>143</b>
<b>Procedimenti definiti sul totale</b>	<b>81,9%</b>	<b>61,1%</b>	<b>80,9%</b>	<b>62,2%</b>
<b>Procedimenti definiti sul totale sopravvenuti</b>	<b>113,8%</b>	<b>74,6%</b>	<b>121,0%</b>	<b>84,2%</b>






UDIENZE G.I.P.				
Periodo	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Camerali	73	65	64	41
di convalida	51	50	38	22

UFFICIO GUP

G.U.P.				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Pendenze iniziali	485	569	642	654
Pervenuti	587	620	610	441
Definiti	503	547	598	411
Pendenze finali	569	642	654	680
Procedimenti definiti sul totale	46,9%	46,0%	47,8%	37,5%
Procedimenti definiti sul totale sopravvenuti	85,7%	88,2%	98,0%	93,2%







UDIENZE G.U.P.				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Preliminari	90	81	75	64

UFFICIO DEL DIBATTIMENTO PENALE

DIBATTIMENTO				
PERIODO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Pendenze iniziali	375	337	364	404
Pervenuti	214	255	293	176
Definiti	252	228	253	200
Pendenze finali	337	364	404	380
Procedimenti definiti sul totale	42,8%	38,5%	38,5%	34,5%
Procedimenti definiti sul totale sopravvenuti	117,8%	89,4%	86,3%	113,6%






<b>UDIENZE del DIBATTIMENTO</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>
<b>Udienze dibattimentali</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>70</b>


## UFFICIO DI SORVEGLIANZA

<b>UFFICIO DI SORVEGLIANZA</b>				
<b>Periodo</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>
Pendenze iniziali	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
Sopravvenuti	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>141</b>
Definiti	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>111</b>
Pendenze finali	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>39</b>



### 3.4 I Flussi e le definizioni aggregate del settore civile e settore penale

Periodo	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Totale attività settore civile Pendenti + sopravvenuti	4.421	4.751	4.515	4.172
Totale attività settore penale Pendenti + sopravvenuti	2.104	2.223	2.428	2.053
<b>TOTALI</b>	<b>6.525</b>	<b>6.974</b>	<b>6.943</b>	<b>6.225</b>
Procedimenti esauriti nel periodo penale + civile	3.171	3.303	3.691	2.650
Procedimenti pendenti alla fine del periodo	3.344	3.671	3.691	3.575
Procedimenti definiti sul totale	48,6%	47,4%	46,8%	42,6%



#### **4 . Verifica del conseguimento degli obiettivi precedenti**

Il documento organizzativo adottato per il triennio 2017-2019 ha incentrato gli obiettivi di risultato distinguendone i criteri per i due settori civile e penale. Al primo ha affidato il compito della contrazione della durata dei procedimenti al fine di contenere le pendenze in un arco temporale compatibile con le regole del giusto processo, all'altro quello di garantire un equilibrato rapporto delle definizioni con le sopravvenienze, nel tentativo di non creare stock di arretrati, mantenendo il numero di fascicoli pendenti sostanzialmente equivalente negli anni.

Per entrambi i settori, però, sono state fatte delle riserve, correlate alle possibili variabili, individuate per il settore civile, nella funzionalità dei servizi e nella capacità di realizzazione di progetti validi di recupero del disagio, e per il settore penale, nel mantenimento dell'organico effettivo di magistratura, e nel numero costante di sopravvenienze.

Alla luce anche di queste riserve può dirsi che i risultati raggiunti hanno tenuto fede agli obiettivi programmatici. Certo, questi devono essere sempre assistiti da due qualità, cioè devono essere ambiziosi e tuttavia concretamente raggiungibili, per cui ove le condizionalità non si avverano, nemmeno può immaginarsi che gli obiettivi siano centrati. In quest'ultimo quadriennio certamente due variabili hanno descritto il limite di realizzabilità degli obiettivi: il vuoto d'organico, temporaneo e tuttavia rimarchevole, che ha condizionato i risultati dell'annualità a cavallo del 2018, e soprattutto la pandemia da covid-19 che è deflagrata in una sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria e, di più, dei servizi alla persona nelle varie realtà territoriali.

Ora la durata media di tutti i procedimenti civili ha rispettato di gran lunga il termine triennale, e per il settore penale, il dato complessivo ha garantito un numero di definizioni pressochè pari alle sopravvenienze, con un tendenziale superamento nell'ultima annualità.

Per questo la valutazione finale ha ragione di essere positiva.

Rinviando alla specifica analisi dei dati che seguirà nelle successive sezioni, va ribadito ancora che la produttività del Tribunale per i minorenni è correlata a fattori esterni condizionanti. In particolare, per il settore civile, deve rilevarsi che la collaborazione, tanto stretta quanto indispensabile, con le altre "agenzie" sociali, da individuarsi innanzitutto nel servizio sociale locale, ma anche nei consultori delle ASL, nei servizi sanitari specifici (come NPI, Serd, CSM), e, non in ultimo, negli operatori comunitari, rende l'attività giudiziaria dipendente dall'efficienza di soggetti estranei alla giurisdizione, tutti con una propria organizzazione e con propri tempi di risposta. Di

modo che non necessariamente la mancata definizione dei procedimenti può ascriversi a responsabilità del giudice e tanto meno all'inefficienza dell'organizzazione.

D'altra parte, come è stato detto altre volte e viene pacificamente riconosciuto l'intervento di protezione del disagio è funzionale al superamento di questo e dunque, in situazioni estreme, la durata del procedimento può finanche interessare la vita del minore, fino al compimento della maggiore età.

Uguualmente, nel settore penale, si ravvedono fattori esterni che condizionano i risultati; in questo caso i fattori condizionanti sono costituiti dalla necessaria collaborazione dell'USSM, ma sono propri anche della procedura minorile, con istituti, quali la MAP, che hanno tempi obbligati di progettazione e poi di controllo, e questi allungano il corso del processo che resta attesa di definizione.

Nello specifico del Tribunale per i minorenni di Bari, come si è detto, ha anche pesato il fatto che nel 2018 un giudice è stato trasferito venendo sostituito solo a distanza di qualche mese, con un iato temporale di assenza, che ha limitato l'operatività con un effetto trascinarsi del numero dei procedimenti accumulatosi nel frattempo.

#### **4.1 Valutazioni riguardanti il settore civile**

Nel settore civile, gli obiettivi del passato Dog erano così distinti:

- Progressiva riduzione delle pendenze ultratriennali, fino al loro azzeramento (con esclusione dei procedimenti diretti alla protezione di minori collocati in comunità);
- Definizione dei procedimenti de responsabilitate entro la durata media di mesi 18 (con esclusione dei procedimenti diretti alla protezione di minori collocati in comunità);
- Definizione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità entro la durata media di mesi 18 (con esclusione dei casi di sospensione ex art. 14 l. n. 184 del 1983);
- Definizione dei procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati entro la durata media di mesi 18;
- Definizione dei ricorsi per adozione in casi particolari entro la durata media di mesi 18;
- Definizione dei ricorsi per dichiarazione dell'idoneità all'adozione internazionale entro la durata media di mesi 18.

L'analisi dei risultati dà ragione del conseguimento dell'obiettivo di durata. La media raggiunta nell'intero settore è abbondantemente inferiore al preventivato avendo toccato il limite minimo nel 2018/2019 di 458 giorni. Nel 2019/2020, la durata media è leggermente risalita (in misura pari a

520 giorni), in coincidenza con il rallentamento pandemico. Si tratta di un dato comunque ancora ben in linea con la previsione di 540 giorni (basato sulla media mensile di 30 giorni per 18 mesi preventivati), per cui considerata la contingenza sanitaria e il *lockdown* che ne è derivato nei primi mesi del 2020, appare evidente che il risultato è davvero ragguardevole.

Anche scomponendo i dati per categoria di procedimenti, in tutti quanti essi l'obiettivo può dirsi conseguito (nel 2019/2020, il settore della volontaria giurisdizione ha fatto segnare un minimo superamento attestandosi a 547 giorni, poco di più a fronte della compromissione delle attività per ragioni sanitarie). Nella scomposizione degli affari, ovviamente la media più alta riguarda gli interventi sulla responsabilità dei genitori, ma è fin troppo ovvio che rispetto a tali procedimenti la variabile connessa all'efficienza dei servizi territoriali e alla collaborazione delle parti nella condivisione dei progetti di recupero ha un ruolo determinante anche sulla definizione giudiziale.

Quanto all'obiettivo della progressiva riduzione delle pendenze ultratriennali, pur non essendo stata raggiunta l'eliminazione totale di quelle, comunque si ravvede un'ottima performance di risultato, giacchè, secondo quanto riportato nel programma di gestione per il 2021, si tratta di numeri assolutamente contenuti, rispondenti nel complesso all'esigenza di accompagnare la tutela giudiziale del minore fino al superamento della condizione di disagio, il cui raggiungimento è necessariamente svincolato dalla certezza temporale, e si associa invece alla funzione di sostegno e di recupero che i servizi territoriali possono assicurare, anche mediante l'ottenimento di quell'imprescindibile partecipazione dei soggetti destinatari degli interventi.

In questo senso, ancora una volta la pandemia ha svolto un ruolo negativo gravissimo, con l'azzeramento pressocchè generalizzato del lavoro dei servizi e degli altri attori del welfare.

#### **4.2. Valutazioni riguardanti il settore penale**

Quanto al settore penale, il confronto con gli obiettivi del precedente Dog va fatto con riferimento al target di pareggio fra definizioni e sopravvenienze.

L'obiettivo era motivato dalla constatazione del raggiungimento all'epoca di un "punto di equilibrio con una leggera propensione allo smaltimento dei processi in misura maggiore rispetto alle nuove iscrizioni nei diversi ruoli dell'ufficio. Dunque il trend è quello di una riduzione delle pendenze finali", osservandosi però trattarsi "di un trend che di per sé ha un limite fisiologico nella capacità operativa che riesce ad esprimere il T.M. ed è condizionata da almeno due fattori: la stabilità del personale di magistratura con la costante copertura dell'organico e il livello omogeneo delle sopravvenienze anche nel corso dei futuri anni". Per cui "ragionando sulla persistenza di

entrambe le condizioni (quindi con 8 magistrati addetti al settore penale in funzione promiscua, e identica quantità numerica delle sopravvenienze)” si prefigurò l’obiettivo di un saldo zero fra definizioni e sopravvenienze. E quindi in sintesi:

- In tutti i settori del penale (Gip. Gup. Dibattimento e Sorveglianza): equivalenza delle definizioni sulle sopravvenienze con IR (indice di ricambio) pari a 100.

In effetti, un andamento sensibile alle varianti esterne non ha permesso di raggiungere in tutti gli anni di osservazione lo stesso risultato nelle varie fasi processuali, ma i dati complessivi del settore danno conto di percentuali quasi sempre vicine al 100% con il superamento del rapporto pari all’unità fra definizioni e sopravvenienze nel 2018/2019, quando la percentuale è stata del 101,7%. Negli altri anni non è stata raggiunta una stessa performance, ma il target è stato quasi raggiunto nel 2016/17 con la percentuale del 99,8% e mancato per non molto anche nel 2017/18 con l’84,5% e nel 2019/2020 con il 94,4%. Però si è detto che nel 2017/18 si è avvertita l’assenza temporanea di un giudice trasferito altrove, e nel 2019/2020 la pandemia ha compromesso i risultati.

Dunque, vi sono ampie giustificazioni del pur leggerissimo scostamento fra programmazione e consuntivo.

In ogni caso, il differenziale delle maggior pendenze che risultano alla fine del quadriennio corrisponde a numeri piuttosto contenuti (143 su 124 per il Gip, 680 su 485 per il Gup, 380 su 375 per il dibattimento, 39 su 14 per la sorveglianza). Bisogna tener conto che a causa della pandemia le udienze si sono ridotte fortemente (quelle del Gip da 73 a 41 le camerale, da 51 a 22 le convalide; quelle del Gup da 90 a 64; quelle del dibattimento da 85 a 70). Il Gup è l’ufficio che ha mostrato maggiore scostamento rispetto alle previsioni di risultato, ragionevolmente perché condizionato di più dai fattori contingenti concentrandosi molta della sua attività nell’utilizzo di strumenti definitivi esterni, come la Map, che abbisogna di un lavoro progettuale da parte dell’Ufficio dei servizi sociali minorili, molto compromesso dall’impossibilità di individuare aree di intervento e di sostegno inclusivi e di responsabilizzazione del minore.

## **5. Individuazione degli obiettivi prioritari**

### **5.1 Valutazioni riguardanti il settore civile**

Come è evidente dal riscontro degli elementi statistici, pur se condizionato dall’incidenza di fattori straordinari (l’avvicendamento di un giudice nel 2018 e soprattutto la contingenza pandemica

nel 2020) il Tribunale per i minorenni di Bari si è dimostrato ufficio giudiziario efficiente e virtuoso. Con particolare riguardo alla durata media, che è aumentata da ultimo per le ragioni anzidette, si è mantenuta al di sotto dei diciotto mesi individuati dal precedente documento organizzativo come target programmatico di risultato.

Di fatto però, la pandemia da elemento straordinario e imprevedibile si è ora avverata come condizione durevole, che impronterà di sé, con i suoi effetti distorsivi, i periodi prossimi futuri. Dunque l'obiettivo della conservazione della stessa quantità e qualità della risposta giudiziaria sia a riguardo della durata dei procedimenti, che dell'adeguatezza della protezione al minore, non è immaginabile con effetti pari al passato.

D'altra parte, secondo una considerazione ripetuta e ormai acquisita, la definizione dei procedimenti minorili non è soluzione consentita in tutti quei casi in cui non ha trovato sfogo completo la progettualità concertata con gli altri attori del sociale, e particolarmente quando il minore resta collocato in una comunità di accoglienza. Di modo che i tempi del processo sono inevitabilmente da assumersi riferiti a un decorso ordinario, quando agenzie sociali e genitori sono in grado di collaborare e concertare, condividendo la progettualità, un iter di recupero possibile e validamente portato avanti. Al contrario, deve ritenersi non infrequente la possibilità che in alcuni casi la trattazione si dilunghi quanto a durata, in mancanza di soluzioni alternative al mantenimento del minore fuori famiglia.

Poiché l'obiettivo del contenimento della durata media dei procedimenti in 18 mesi è stato sì raggiunto, ma è di per sé particolarmente ambizioso, appare ragionevole adeguare il target alle condizioni date, e immaginando la ripresa di un'ordinarietà lavorativa solo nel 2022 come suggeriscono le previsioni sanitarie, quando gli effetti della pandemia si attenueranno grazie all'efficacia dei vaccini e al contenimento della diffusione virale, l'obiettivo va ridimensionato a un più semplice contingentamento dei tempi processuali a durata inferiore ai tre anni.

Una specifica attenzione andrà certamente dedicata alle procedure di adottabilità da individuarsi come meritevoli di trattazione prioritaria, prevedendosi la inderogabilità di una durata contenuta entro tempi ridotti, con l'esclusione però delle procedure di adottabilità sospese ai sensi dell'art. 14 l. n. 184 del 1983.

Ugualmente di interesse prioritario vanno assunti i procedimenti in favore dei minori stranieri non accompagnati, per i quali è particolarmente significativa l'anticipazione della presa in carico dei servizi e la nomina del tutore. Lo spostamento della tutela dei minori in capo al T.M. ha sicuramente facilitato un intervento più ravvicinato, laddove permangono obiettive difficoltà nel reperimento di tutori disponibili. Nonostante l'espletamento di un corso di qualificazione da parte



del Garante Regionale, la disponibilità dei tutori langue, e si è dovuto constatare la rinuncia successiva di non pochi tutori fra quelli che avevano frequentato il corso.

Da ultimo, dovrà mantenersi un interesse mirato alle domande di adozione in casi particolari e ai ricorsi per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, la cui tempistica si riflette sulla sistemazione giuridica di condizioni di abbandono o semi-abbandono.

Dunque, gli obiettivi vanno così sinteticamente individuati:

- Progressiva riduzione delle pendenze ultratriennali (con considerazione distinta per i procedimenti diretti alla protezione di minori collocati in comunità);
- Definizione dei procedimenti de responsabilitate entro la durata media di mesi 30 (con esclusione dei procedimenti diretti alla protezione di minori collocati in comunità);
- -Definizione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità entro la durata media di mesi 30 (con esclusione dei casi di sospensione ex art. 14 l. n. 184 del 1983);
- Definizione dei procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati entro la durata media di mesi 18;
- Definizione dei ricorsi per adozione in casi particolari entro la durata media di mesi 18;
- Definizione dei ricorsi per dichiarazione dell'idoneità all'adozione internazionale entro la durata media di mesi 18.

## **5.2 Valutazioni riguardanti il settore penale**

Anche il settore penale non si sottrae alla considerazione che la pandemia avrà una forte incidenza nella trattazione dei processi, tale da aumentare le difficoltà mostrate dal settore Gip-Gup già nei primi mesi del 2020. In particolare, i tempi processuali del Gup, che è ufficio particolarmente rivolto all'utilizzo di misura alternative, soffrirà oltre che dell'obiettivo riduzione dell'attività giudiziaria, anche della ridotta collaborazione dei servizi ministeriali e di una risposta meno attenta della società civile, così da risultare compromessi i progetti di inclusione e di recupero.

Si deve constatare che la pandemia e la necessità di una disciplina del lavoro giudiziario che cauteri il personale di magistratura e amministrativo dal rischio di contagio, e comunque il bisogno di ridurre le occasioni di assembramento, hanno già prodotto interventi organizzativi fortemente incidenti sui risultati di produttività. Attualmente le udienze Gup e le udienze dibattimentali prevedono la trattazione dei processi per fasce orarie, con la calendarizzazione di soli sette fascicoli a udienza. Inevitabilmente una riduzione così marcata del rapporto processi/udienza, che è pari almeno al 50% rispetto al carico d'udienza del passato, rallenterà fortemente la definizione dei

processi penali, con un abbassamento dell'indice di ricambio. Le pendenze sono destinate ad aumentare in tutte le fasi processuali, potendosi immaginare una graduale inversione di tendenza solo con la fine dell'emergenza, che non è stimabile avvenga in modo completo prima del triennio di vigenza del presente documento organizzativo.

Dunque, non è proponibile un target che si fondi su una capacità di smaltimento pari alle sopravvenienze. Tenuto conto anche dei dati pregressi, già di per sé faticosamente vicini alla corrispondenza del numero delle definizioni a quello delle sopravvenienze, un risultato concretamente programmabile consente di individuare il raggiungimento di un indice di ricambio pari a 0,85%.

Ove fosse assicurata anche la copertura del nuovo posto previsto dalla recente definizione degli organici giudiziari, l'ulteriore giudice potrebbe essere utilmente assegnato al settore penale con capacità operativa pari al 100%, consentendo di acquisire una maggiore capacità di smaltimento, affiancando il lavoro dei colleghi impiegati in forma promiscua.

Come obiettivo di qualità è invece da considerare la valorizzazione dell'istituto della Map, che pur condizionato dall'apporto esterno sia del personale Ussm, che degli organismi produttivi della società civile, appare contraddistinguere al meglio la funzione educativa e di recupero del processo penale minorile, consentendo il contenimento delle spinte devianti che generano la delinquenza e avviando la vita dei minori verso prospettive coerenti di consapevolezza etica e di materiale soddisfacimento di bisogni essenziali.

## **6. Le proposte tabellari - ripartizione dei giudici fra i settori civile e penale**

Le proposte organizzative che saranno dettagliatamente indicate nell'accluso progetto, ricalcheranno sostanzialmente i moduli operativi già in atto, che hanno già dato buona prova nel corso degli anni.

Questi sono stati ritenuti adeguati e conformi alla domanda di Giustizia rivolta al Tribunale per i minorenni di Bari anche da parte della Commissione Flussi, la quale pur valutando estraneo alla sua valutazione un giudizio sulla assegnazione dei giudici ai diversi settori con una percentuale paritetica nel civile e nel penale, ha concluso che "la rilevazione e analisi dei dati tecnico-statistica dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e dei processi conferma la situazione di buona salute dell'Ufficio e l'efficacia della risposta".

Dunque, a ragione di questo lusinghiero giudizio, la scelta è quella di riproporre l'assegnazione dei Magistrati a funzioni promiscue, tanto civili che penali, designando a tale funzioni tutti i giudici

professionali e, in numero opportuno, i giudici onorari, per quanto necessario alla composizione dei collegi.

La scelta della promiscuità delle funzioni è, d'altronde, sintonica con la peculiare finalità della giurisdizione minorile, diretta alla comprensione dei bisogni del minore riguardato nel complesso dei suoi bisogni e delle sue azioni e perciò caratterizzata da costanti e strette connessioni tra i diversi settori di intervento (civile, penale, amministrativo-rieducativo e sorveglianza).

C'è di più che un'organizzazione siffatta rende più agevole l'applicazione del disposto dell'art. 2 del Dlgs 28 luglio 1989 n. 272, secondo cui nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire l'esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

Del resto, nel triennio decorso, tale organizzazione si è rivelata pienamente funzionale rispetto all'obiettivo di garantire carichi di lavoro omogenei fra i vari magistrati e consentire l'arricchimento professionale e il bagaglio di esperienze di ciascuno.

In ogni caso, la perequazione dei carichi avviene, nel settore penale, in considerazione dell'equipollenza delle funzioni, che sono rivolte, pur nella distinzione delle fasi del giudizio, ad una medesima platea di soggetti, e nel settore civile, attraverso un bilanciamento numerico degli affari desunto dalla serie storica delle sopravvenienze.

E' previsto un esonero parziale per il solo Presidente, che sarà impegnato in attività giurisdizionale al 50% della sua capacità operativa, riconoscendosi l'utilizzo della percentuale residua per la funzione presidenziale e per i compiti organizzativi che le sono connessi.

### **6.1 Le variazioni tabellari rispetto al precedente Dog**

Il bilanciamento numerico degli affari desunto dalla serie storica delle sopravvenienze, considerato nella interlocuzione con i Magistrati dell'ufficio, ha indotto a prendere atto di uno sbilanciamento esistente fra le due zone di Bari come a svantaggio della zona Bari nord rispetto alle altre. Quindi con un ragionamento condiviso e applicato alla lettura statistica, gli affari relativi ad alcuni quartieri di Bari (Fesca, San Girolamo e Marconi) sono passati dalla zona 1 alla 2, e quelli relativi alla città di Corato sono passati dalla zona Bari Nord alla zona Bat. Poiché il bilancio delle sopravvenienze vedeva un minor carico a favore delle zone di Foggia, si è deciso un ulteriore spostamento dalla zona Bat venuta ad acquisire competenza sugli affari della città di Corato, alle zone Foggia 1 e 2 degli affari relativi a Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. Inoltre, si sono meglio organizzati gli affari all'interno di alcune zone con redistribuzione delle competenze fra i giudici onorari delle zone Bari Nord, Bari dintorni, e Bat.

Dunque, nello specifico risulta la seguente disciplina tabellare:

### **6.1.1. Settore civile**

- a) Assegnazione al solo Presidente di tutti i procedimenti di adozione e i ricorsi conseguenti (valutazione delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale ed all'adozione internazionale trascrizione di provvedimenti stranieri, procedimenti di accesso alle origini), comprendendo quelli inerenti l'abbinamento fra i minori in stato di abbandono e le coppie, in vista di affidamenti a rischio giuridico o preadottivi.
- b) Attribuzione al presidente delle dichiarazioni dello stato di adottabilità dei minori non riconosciuti;
- c) Distribuzione fra tutti i giudici professionali (escluso il presidente) dei restanti affari civili (comprese le procedure per la dichiarazione di adottabilità), su base territoriale, mediante suddivisione del territorio distrettuale in otto zone;
- d) Ripartizione secondaria delle zone in quattro sottozone, e delega degli affari così distinti su base territoriale ai giudici onorari assegnati alla zona secondo il modello di affiancamento al giudice professionale, di modo che, ciascun procedimento (esclusi quelli di adottabilità) possa essere riferito per la trattazione congiuntamente al giudice professionale di zona ed al giudice onorario della sottozona di riferimento.

### **6.1.2. Settore penale**

- Designazione di due magistrati togati al ruolo di g.i.p.;
- Designazione di due Magistrati togati al ruolo di Presidente del collegio GUP, con fissazione di una udienza settimanale per ciascun collegio;
- Designazione ai collegi dibattimentali di quattro Magistrati togati, due con funzione di Presidente di doppi collegi e gli altri con funzione di giudici, con fissazione di due udienze settimanali per ciascun collegio;
- Designazione di un Magistrato togato a Magistrato di Sorveglianza e del Presidente a Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
- Designazione del Presidente a Presidente del Tribunale del Riesame con designazione dell'altro giudice in modo turnario.

### **6.3. Disposizioni residue**

L'organizzazione dell'ufficio va completata con altre disposizioni dettate dal riscontro di esigenze specifiche. In effetti, la marginalità dell'utenza, l'impellenza di alcune situazioni di pregiudizio, e l'accesso alla giustizia minorile non sempre filtrato dalla mediazione del professionista legale, generano occasioni di contatto diretto di un pubblico indifferenziato che cerca un luogo di ascolto e una risposta per quanto più possibile mirata al bisogno.

Ciò fa rilevare la necessità che il Tribunale sia sempre presidiato da magistrati e da giudici onorari in grado di soddisfare situazioni che richiedono un intervento immediato, sia attraverso l'emissione di provvedimenti a carattere provvisorio e urgente, sia anche solo con finalità di raccogliere spontanee dichiarazioni utili alla istruttoria dei procedimenti.

E' bensì vero che in seno alla Procura della Repubblica presso il T.M. è stato istituito un gruppo di lavoro di pronto intervento (denominato P.I.S., pronto intervento sociale), frutto di una convenzione sottoscritta con il Comune di Bari, che assicura la presenza di proprio personale. Ed è però la presenza di questi operatori, utili a raccogliere elementi di sofferenza e di disagio, spostandoli dall'area più diretta dei servizi a quella giudiziaria, che fa ritenere che quei bisogni, espressi in maniera immediata e urgente, possano avere una risposta altrettanto utile nell'emissione di un provvedimento, da parte del T.M., con analoga tempestività.

La presenza dei Magistrati togati in ufficio è tendenzialmente assicurata dalle attività di udienza e di studio dei fascicoli, è tuttavia, si ritiene opportuno avvalersi della competenza dei giudici onorari anche nella predisposizione di un giorno di calendario, a turno fra loro, destinato alla disponibilità. La quale appunto verrà rivolta sia all'accoglienza di un'utenza vagante, che abbia fatto spontaneo accesso al T.M., sia alla sostituzione dei colleghi nel caso di impedimento contemporaneo del titolare e del supplente tabellare nei collegi di udienza della giornata.

Del pari, si avverte il bisogno di condividere fra i Magistrati dell'ufficio un turno per le giornate di sabato e per quelle di festività consecutive, in modo da assicurare l'attenuazione del carico per i colleghi stabilmente addetti alla funzione, e nel contempo un indispensabile presidio nel caso di convalide GIP che richiedono il rispetto di termini non compatibili con due giornate continuative di riposo dal lavoro, così come nel caso di provvedimenti urgenti civili che non permettono il differimento della decisione.

Tanto il turno di disponibilità giornaliera dei giudici onorari, che quello del sabato e del doppio festivo per i Magistrati togati, regolato secondo un'anzianità decrescente, verranno indicati di volta in volta in calendari trimestrali diffusi entro l'ultima decade del mese precedente a cura del Presidente.

La presenza di un solo Magistrato togato per il giorno di sabato e per il doppio festivo si ritiene compatibile con l'esigenza di provvedimenti urgenti in materia civile, dovendo ascrivere alla competenza del Presidente del T.M. e dunque, di un Magistrato da lui delegato, l'emissione di provvedimenti monocratici, provvisori e indifferibili, a conferma successiva da parte del Collegio.

## **7. Magistrato Vicario e Magrif**

A seguito di interpello, hanno rassegnato la propria disponibilità ad assumere la funzione di Magistrato Vicario il dott. Bassi e la dott.ssa Famà. Con decreto del 22 marzo 2021 è stata nominata la dott.ssa Famà all'esito della valutazione comparativa motivata sulla scorta delle pregresse esperienze dei due candidati, le quali hanno indotto a preferire la dott.ssa Famà, come risulta da quella motivazione, pur con apprezzamento del lavoro e della idoneità dei entrambi, in ragione della molteplicità delle occasioni giudiziarie e non giudiziarie, in cui ha potuto esprimere la sua competenza minorile.

Le funzioni di Magrif già assunte con antecedenti decreti di nomina dalla dott.ssa Famà e dal dott. Leonetti, sono state attribuite al dott. Leonetti e alla dott.ssa Salamida, in ragione della disponibilità manifestata da loro, di modo che con la conferma dell'uno e la nuova nomina dell'altra si è potuto realizzare un opportuno bilanciamento fra esigenze di continuità e di rinnovamento che assicureranno un pieno assolvimento dei compiti. Non essendo state avanzate altre disponibilità, non è stato necessario procedere a valutazioni comparative.

Le funzioni vicariali, e quelle di Magrif non comporteranno riduzione di lavoro, sia in ragione delle dimensioni contenute dell'ufficio, sia perché, relativamente ai Magrif, l'occasionalità di molta parte del lavoro connesso all'incarico, appare ammettere il contemperamento dei carichi lavorativi propri con l'ulteriore funzione.

## **8. I Tirocini formativi**

Il Tribunale per i minorenni di Bari ha attivato da lungo tempo relazioni con soggetti istituzionali per una formazione complementare in diritto minorile presso questo ufficio, corrispondendo sia alle forme di tutoraggio disposte in via diretta dalla legge, sia a quelle altre che trovano nella legge la cornice di riferimento normativo, e sono attuate mediante convenzioni particolari.

Attualmente risultano attive le seguenti convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 18 l. 24 giugno 1997, n. 196 e D.M. 25 marzo 1998, n. 142, dal T.M. con:

- Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – Master in Psicologia Giuridica dell'Università degli Studi di Bari;

- Dipartimento di Psicologia – Master di Psicologia Giuridica e forense dell’Università La sapienza di Roma;
- Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Foggia;
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Istituto Skinner – Scuola di specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e cognitiva;

e per il tramite della Corte di Appello:

- Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Università LUM Jean Monnet di Casamassima.

Da ultimo, ai sensi dell’art. 41, comma 7 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e dell’art. 3 D.M. 17 marzo 2016, n. 58 è stata stipulata una convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari per lo svolgimento di parte del praticantato in forma di tirocinio presso questi Uffici Giudiziari.

Poiché tutte le convenzioni devono corrispondere alla diponibilità dei magistrati, oltre che alle specifiche esigenze didattiche degli enti convenzionati, non sono sempre presenti tirocinanti dei singoli corsi, ed essi di volta in volta vengono ammessi al tirocinio, oltre che in base alle domande, anche in base al consenso dei formatori.

In modo continuativo sono invece ammessi al tirocinio i richiedenti ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013.

L’accesso di costoro al tirocinio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda e sempre dopo il riscontro dei requisiti di legge. In questo caso sono designati come affidatari i soli Magistrati togati e nei limiti della disponibilità rassegnata, comunque nel massimo di due tirocinanti per giudice.

Per i tirocini conseguenti alle convenzioni suddette, è stata prevista la possibilità che gli affidatari siano individuati fra i Giudici onorari, con un limite numerico anche per questi.

I tirocini formativi ex art. 73 cit. e quelli sostitutivi della pratica forense, si concludono con una valutazione di merito, espressa con un giudizio finale sintetico (positivo/negativo) e descrittivo dell’attività compiuta. Viene rilasciato un attestato di esito favorevole del tirocinio.

Tutti i tirocini convenzionati non prevedono costi a carico del T.M., essendo questi assunti dall’Ente partner, ed è sancito un obbligo di assicurazione del tirocinante per i rischi propri e per la responsabilità verso terzi.

Tutti i tirocini vengono accompagnati da un mansionario e da un progetto formativo, che il tirocinante si impegna a seguire, con obbligo di riservatezza per le notizie acquisite nel corso dell’esperienza presso l’ufficio.

## **9. Benessere organizzativo**

Grazie al parere richiesto al Comitato per le pari opportunità sono stati individuati gli aspetti essenziali fra quelli che attengono all'adeguatezza dell'ambiente di lavoro e alla compatibilità degli incarichi con situazioni personali che richiedono una specifica considerazione.

Fra i Magistrati togati, nessuno si trova nelle condizioni considerate, non ricorrendo gravidanze in atto o parti recenti, né limitazioni funzionali. In ogni caso non sono state evidenziate esigenze particolari relative a familiari o figli minori.

Alcuni dei giudici onorari hanno avuto recenti gravidanze, o comunque sono genitori con figli in tenera età. Tenuto conto dell'impegno temporalmente limitato che riguarda i giudici onorari, non sono state ritenute necessarie misure particolari, né sono state richieste. In ogni caso le condizioni di salute nel tempo della gravidanza sono state seguite attraverso i certificati medici depositati agli atti dell'ufficio, ed è stato assicurato il rispetto del congedo obbligatorio, provvedendosi di volta in volta anche a richieste particolari. Nello stesso modo si provvederà nel futuro all'occorrenza.

Fra i dipendenti amministrativi alcuni presentano limitazioni funzionali e altri beneficiano comunque delle provvidenze ex l. n. 104. Per tutti costoro vengono previste misure organizzative che assicurano la compatibilità del servizio con la situazione personale.

Il T.M. beneficia della nomina di un medico competente che sottopone a verifiche periodiche il personale amministrativo e anche i Magistrati sono stati invitati a sottoporsi alle visite di routine. Allorché il medico competente ha dato prescrizioni, sono state previste misure organizzative adeguate.

In ogni caso, verranno rispettate tutte le indicazioni della Commissione per le pari opportunità per garantire la salvaguardia dell'espressione lavorativa dei Magistrati nei modi più consoni ai bisogni personali e familiari, con una duttilità nell'assegnazione degli affari e un utile ricorso alle sostituzioni, facendo leva sulla disponibilità dei colleghi che è sempre stata pronta e ampia nel sostenere il superamento di eventuali difficoltà dell'ufficio.

Infine, nel loro complesso possono dirsi sufficienti le condizioni ambientali. Resta il difetto originario della struttura edilizia che ospita il T.M., trattandosi di un immobile nato come edificio per privata abitazione, per cui si sviluppa su più piani sovrapposti di contenuta superficie, con la necessità di maggiore movimentazione dei fascicoli e di spostamento del personale da un piano all'altro.

In compenso, le stanze sono ben illuminate e areate. Nessun locale presenta umidità e le postazioni di lavoro sono organizzate con sedute e scrivanie ergonomiche.



I serramenti sono dotati di dispositivi oscuranti che filtrano la luce solare assicurando una più consona visibilità degli schermi dei p.c.. Su ogni piano sono allocati servizi igienici, distinti nell'utilizzazione per generi.

Nel corso dell'emergenza sanitaria sono stati adottati una serie di provvedimenti diretti alla prevenzione dal contagio virale con l'acquisto e la somministrazione di dispositivi individuali di protezione e la sistemazione di barriere parafuoco trasparenti nelle aule di udienza e nelle cancellerie. Ripetuti ordini di servizio hanno previsto una disciplina di accesso dell'utenza, contingentando il numero mediante l'obbligo di prenotazione dei servizi di cancelleria, la riduzione del numero dei processi penali per udienza, la diffusione della trattazione da remoto.

Gli ingressi sono stati presidiati con l'utilizzo di scanner di rilevazione della febbre e dell'uso proprio delle mascherine; ordini di servizio presidenziali hanno previsto obblighi di dichiarazione sullo stato di salute sia a carico dei dipendenti, che dell'utenza, divieti di ingresso in condizioni sanitarie a rischio, il distanziamento sociale, l'aerazione dei locali e l'uso di mascherine in tutti i luoghi aperti al pubblico.

Con riguardo, da ultimo, ai servizi positivi rivolti all'utenza, grazie a una best practice avviata in collaborazione con un'associazione di volontariato è allocata in un'apposita stanza una ludoteca, che serve ad assicurare momenti di impegno e di svago ai figli degli utenti, allorchè costoro sono impegnati in udienza, ma, al bisogno, può essere utilizzata anche dagli operatori professionali che hanno ragioni di lavoro presso il T.M..

## **10. Scambi informativi.**

Sono assicurati scambi informativi a vari livelli, che coinvolgono tanto i Magistrati togati per l'aggiornamento professionale e lo scambio esperienziale, che i Giudici onorari.

Tutte le attività, per vero, sono ora in forte sofferenza per le limitazioni ai contatti imposte dalle necessità di prevenzione dal contagio, ma in condizioni di normalità le Camere di consiglio civili (che ora sono tenute sempre da remoto) sono fatte seguire da uno spazio di riflessione su temi di interesse generale e sono favoriti approfondimenti specialistici su determinati argomenti che possono ingenerare dubbi interpretativi e difformità applicative, mediante assegnazione del tema a un componente che poi ne riferisce ai colleghi in una riunione comune.

Periodicamente, al tempo in cui sono stati possibili incontri in presenza, è stata diffusa la partecipazione a discussioni tematiche dei magistrati togati e dei giudici onorari, con un'esposizione affidata a soggetti esterni, del mondo accademico, sociale o istituzionale, a cui fanno seguito gli interventi e le domande.

Il T.M. in collaborazione con l'USSM, ha usualmente avviato tavoli di lavoro che impegnano lo studio e la riflessione dei partecipanti per un determinato arco temporale nel corso dell'anno, e si concludono con documenti finali.

Infine, in un'ottica di promozione dell'attività del T.M. e di ottimizzare le relazioni con gli altri soggetti del sociale, sono state attivate disparate iniziative che coinvolgono i Magistrati dell'ufficio e i giudici onorari, mediante l'organizzazione di tavoli tecnici a composizione mista e mediante impegni di volontariato rivolti alla sperimentazione di percorsi di recupero del disagio (ad es. i c.d. "gruppi di parola").

Tutte queste iniziative verranno riprese come ordinaria modalità di aggiornamento non appena sarà consentito dall'eliminazione dei divieti imposti dall'emergenza sanitaria. In ogni caso, perdurando i divieti, l'intera area della formazione è stata affidata ai contatti telematici, che pure coinvolgono magistrati e giudici onorari in singole iniziative di relazioni e webinar.

La Presidenza della Corte ha diramato il calendario delle giornate formative dedicate alla formazione decentrata, in coincidenza delle quali verrà assicurata l'esenzione dal lavoro dei colleghi ammessi ai corsi.

Bari 25 marzo 2021

Il Presidente  
Dott. Riccardo Greco